

LA TRUFFA SILENZIOSA: UN NUOVO TIPO?

Arianna Festinese



in disCrimen dal 5.9.2024

SOMMARIO 1. La truffa omissiva: un'annosa questione rivitalizzata dalla giurisprudenza. – 2. Il perimetro applicativo dell'art. 640 c.p. – 3. La presunta equivalenza tra silenzio e raggirò. – 4. La giurisprudenza di legittimità alle prese con il significato di "raggirò". – 5. Il disvalore lessicale. – 6. La giurisprudenza del *quid pluris*. – 7. Il silenzio come momento omissivo nella condotta attiva. – 8. Immaginando una truffa a forma libera: l'operatività dell'art. 40 cpv. c.p. – 9. La riconducibilità del silenzio all'interno dell'induzione in errore: "non c'è trucco, non c'è inganno". – 10. L'accertamento della causalità psichica. – 11. Raggirò e induzione in errore: una ridondanza. – 12. L'azione al centro.

1. La truffa omissiva: un'annosa questione rivitalizzata dalla giurisprudenza

È dato oramai pacifico che, per la giurisprudenza di legittimità, il delitto di truffa possa realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva. Sterminate sono, invero, le pronunce nelle quali si dichiara il reato integrato a fronte dell'accertamento della mancata tenuta da parte dell'individuo di un determinato comportamento¹.

Al fondo di tali decisioni, vi è per lo più la convinzione che il silenzio, alla pari delle parole, possa indurre in errore, ossia realizzare un disegno fraudolento tanto nitido da rendere l'inazione stessa destinataria del precetto di cui all'art. 640 c.p.

Sul punto è tornata di recente la giurisprudenza, con una pronuncia che, in parziale, seppure ancora modesta controtendenza, si è soffermata sul rapporto tra silenzio e condotta materiale del reato. Con un ragionamento chiaro e, al contempo articolato, si è riconosciuto che l'omessa comunicazione di informazioni dovute in virtù di norme extra-penali invererebbe una frode "qualificata" – in particolare, un raggirò – quando accompagnata da contegni attivi all'apparenza convergenti con il

¹ Cass. pen., sez. V, 21 aprile-24 maggio 2023, n. 22643, in *Ced*, non massimata; ID., sez. II, 18 aprile-7 giugno 2023, n. 24487, in *Ced*, rv. 284856; ID., 14 ottobre-28 novembre 2022, n. 45144, in *Ced*, non massimata; ID., 17 settembre-29 ottobre 2021, n. 39178, in *Ced*, non massimata; ID., 6 ottobre-24 novembre 2021, n. 43112, in *Ced*, non massimata; ID., sez. VI, 5-27 marzo 2019, n. 13411, in *Ced*, rv. 275463; ID., sez. II, 9-23 maggio 2018, n. 23079, in *Ced*, rv. 272981; ID., 18 giugno-7 luglio 2015, n. 28791, in *Ced*, rv. 264400; ID., 19 marzo-luglio 2013, n. 28703, in *Ced*, rv. 256348; ID., 19 giugno-21 agosto 2012, n. 32859, in *Ced*, rv. 253660; ID., 14-30 ottobre 2010, n. 41717, in *Ced*, rv. 244952; ID., 13 maggio-5 giugno 2008, n. 22692, in *Ced*, rv. 240413; ID., 22 novembre-6 dicembre 2006, n. 40238, in *Ced*, rv. 235799; ID., 4-19 ottobre 2006, n. 35185, in *Ced*, rv. 235141; ID., sez. VI, 8 gennaio-16 aprile 2004, n. 17688, in *Ced*, rv. 228604; ID., 10 aprile-7 giugno 2000, n. 6791, in *Ced*, rv. 216711.

medesimo scopo². Soffermandosi, questa volta, sul significato di raggiro, i giudici di legittimità se, per un verso, concordano con i precedenti arresti giurisprudenziali non negando la validità giuridica della truffa “silenziosa”, per altro verso, subordinano la declaratoria di responsabilità alla sussistenza di comportamenti che rivelino l’essenza fraudolenta del silenzio “maliziosamente serbato”. Stando a questa impostazione, infatti, il silenzio per poter essere equiparato ad un raggiro e, dunque, integrare l’elemento oggettivo del reato di truffa dovrebbe essere “eloquente”, ossia espressivo degli stessi contenuti che potrebbero essere altrimenti veicolati a parole.

Anche alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali, la sostenibilità della variante omissiva del delitto di truffa merita di essere meglio approfondita.

L’analisi non può che prendere le mosse dal contenuto dell’art. 640 c.p., che si ritiene essere la miglior lente attraverso la quale leggere i risvolti applicativi. In particolare, ci si soffermerà sui concetti di raggiro e di induzione in errore – gli elementi della fattispecie maggiormente coinvolti nell’opera giurisprudenziale di legittimazione della truffa per omissione – al fine di valutare l’opportunità di ragionare del reato a partire da una condotta inerte.

2. Il perimetro applicativo dell’art. 640 c.p.

La fattispecie di truffa è descritta dalla legge attraverso un’elencazione progressiva dei suoi requisiti, che insieme formano una «catena causale»³. Non si può passare all’anello successivo se non per il tramite del precedente, così non si può arrivare all’ingiusto profitto ed al danno altrui senza l’errore della vittima e a quest’ultimo senza gli artifici e i raggiri del soggetto agente⁴.

E non potrebbe essere altrimenti, giacché al venire meno di un singolo elemento la catena si interrompe e l’*iter* criminoso non prende il via o non giunge a conclusione. Se il soggetto agente non ingannasse la vittima, questa non cadrebbe in errore, né subirebbe un danno; qualora la vittima, pur ingannata, non realizzasse un atto dispositivo, alcun profitto conseguirebbe l’autore; e così via. Nella ricostruzione della

² Cass. pen., sez. II, 3 ottobre-16 novembre 2023, n. 46209, in *Ced*, rv. 285442, con nota di G.P. DEMURO, *La qualificazione del silenzio nella truffa*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, p. 489 ss.

³ C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, Giuffrè, 1955, p. 123.

⁴ Sulla sequenza causale nel delitto di truffa, cfr., per tutti, G.P. DEMURO, *La sequenza causale nella truffa*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 1 ss.

condotta del reato in esame nessun vincolo può, pertanto, essere pretermesso, pena menomare la fattispecie legale e rimanere, tuttalpiù, allo stadio del tentativo⁵.

Posto che il legislatore ha deciso di circoscrivere la truffa punibile rispetto alla più ampia categoria di frode, dando puntuale indicazione delle condotte idonee a produrre gli eventi attesi, è necessario, allora, partire da queste per comprendere se il delitto di truffa sia perpetrabile attraverso il silenzio. Prima ancora di verificare la sua idoneità ad attivare la relazione causale anzidetta – in particolare il primo evento, ossia l'errore – occorre sincerarsi che il silenzio rientri in una delle due possibili categorie: l'artificio o il raggiro. Altrimenti, la prima tessera del domino non cade.

Che tacendo si possa realizzare un artificio è presto escluso. Se con tale termine si intende, infatti, l'espedito a mezzo del quale l'agente, alterando la realtà esterna, ne restituisce una falsa rappresentazione alla vittima, ecco che qui non potrebbe rientrarvi il silenzio, giacché non pare possibile modificare il contesto attraverso una mera inazione⁶. Diversamente, il raggiro, che lascia invariato il mondo esterno ed agisce sulla psiche dell'interlocutore, sembrerebbe presentare un carattere commissivo meno marcato⁷.

È bene evidenziare, da subito, che, data la più ampia portata del termine rispetto a quello di artificio, dalla definizione di raggiro dipende la stessa delimitazione dell'ambito di operatività della truffa. A differenza degli artifici, i raggiri possono, invero, esaurirsi in una semplice attività persuasiva e questo li rende idonei a ricomprendere un maggior numero di condotte⁸.

Senonché, la polisemia della locuzione non deve essere scambiata per un'assenza di parametri legislativi. Per quanto l'azione manipolativa è realizzabile in svariati modi, vi sono condotte che non possono essere ricomprese nella nozione di raggiro. Per questo, perimetrarne l'area semantica diviene attività essenziale affinché il raggiro non si trasformi in una facile porta di ingresso per nuove incriminazioni.

L'analisi del concetto è, del resto, operazione inevitabile se si considera che l'area di tipicità del delitto non è suscettibile di estensione per opera dell'art. 40 cpv. c.p.⁹

⁵ A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte speciale*, vol. III, *Delitti contro il patrimonio*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 326 ss.

⁶ A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., p. 327.

⁷ F. MANTOVANI-G. FLORA, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, 8^a ediz., Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2021, p. 213.

⁸ A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 327-328.

⁹ In dottrina, a favore della configurabilità della truffa mediante omissione per il tramite della clausola di equivalenza contenuta nell'art. 40 cpv. c.p. cfr., per tutti, G. CORTESE, *La struttura della truffa*, Napoli, Jovene, 1968, p. 159 ss.; G. MARINI, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Milano,

Stante la necessità che il reato commissivo – perché possa essere convertito – si connoti come reato ad evento in senso naturalistico, è da escludersi la possibile geminazione di una fattispecie omissiva impropria a partire dalla truffa, illecito la cui configurabilità è condizionata a specifiche e tassative forme di realizzazione. La puntuale descrizione legislativa delle condotte tipiche osta, infatti, alla possibilità di una realizzazione del reato in forma omissiva. Conclusione, questa, confermata anche dalla stessa collocazione della norma all'interno dell'art. 40 c.p., intitolato «rapporto di causalità».

Se l'unica opzione è quella di rinvenire il silenzio tra i comportamenti già selezionati dalla norma incriminatrice – esclusa la riconducibilità all'interno del concetto di artificio – è, allora, necessario comprendere se esso rientri o fuoriesca dal perimetro del raggio.

3. La presunta equivalenza tra silenzio e raggio

Il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere costituirebbe, a dire dei giudici di legittimità, raggio idoneo ai fini della configurabilità del reato di truffa¹⁰.

Gli snodi centrali dell'orditura argomentativa sono, essenzialmente, due: il primo fondato sull'idea che la dannosità dell'atto di disposizione giustifichi l'idoneità della condotta silenziosa ad integrare il reato; il secondo, in base al quale la consapevole violazione dell'onere comunicativo è di per sé sufficiente a rivelare l'animo fraudolento dell'agente.

In relazione al primo profilo, si sostiene che nel momento in cui un contraente si siede dinnanzi all'altro si aspetta – in virtù del canone della buona fede – che determinate circostanze, almeno quelle essenziali relative al contratto oggetto di interesse, gli vengano riferite e che, pertanto, dal tacere del secondo il primo desume-

Giuffrè, 1970, p. 87 ss.; ID., voce *Truffa*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, Utet, 1999, p. 368; G. SAMMARCO, *La truffa contrattuale*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 170 ss. In senso contrario, cfr., per tutti, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano. Delitti contro il patrimonio*, vol. IX, Torino, Utet, 1952, p. 601 ss.; R. ZANNOTTI, *La truffa*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 31; I. LEONCINI, *La truffa in assunzione ad un pubblico impiego*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2485, nonché nella manualistica, F. MANTOVANI-G. FLORA, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 213; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, tomo II, *Delitti contro il patrimonio*, 8ª ediz., Bologna, Zanichelli, 2023, p. 194 ss.

¹⁰ Cfr. *ex plurimis*, Cass. pen., sez. V, 21 aprile-24 maggio 2023, n. 22643, cit.; ID., sez. II, 14 ottobre-28 novembre 2022, n. 45144, cit.; ID., 17 settembre-29 ottobre 2021, n. 39178, cit.; ID., 6 ottobre-24 novembre 2021, n. 43112, cit.; ID., 9-23 maggio 2018, n. 23079, cit.; ID., 19 marzo-luglio 2013, n. 28703, cit.

rebbe l'inesistenza di circostanze da comunicare. Cosicché il silenzio, calato in quello specifico contesto, non rimarrebbe una mera inazione, ma avrebbe un risvolto comunicativo, tanto da far sorgere in capo alla controparte la certezza che non sussistano circostanze rilevanti al di fuori di quelle che già conosce, dal momento che non le sono state fatte presenti¹¹.

Una simile ricostruzione, tuttavia, parrebbe ritenere bastevole ai fini della configurazione della fattispecie di truffa la mera constatazione del compimento di un atto di disposizione svantaggioso per il titolare del patrimonio, per poi risalire alle sue cause. Ma così facendo si finirebbe per eludere ogni verifica circa la riconducibilità del contegno assunto dall'agente entro gli schemi dell'artificio o del raggio.

Difatti, volgendo lo sguardo al rigido schema della fattispecie conosciuta dall'art. 640 c.p. non basta che il comportamento tenuto dall'agente sia la causa – ancor meno, una delle cause – del compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, ma è necessario che esso sia identificabile come artificio o raggio. Mentre, se si ritenesse sufficiente l'accertamento di una qualche influenza della condotta tenuta dall'agente sulle scelte in seguito adottate dal soggetto passivo, si arriverebbe ad abrogare l'inciso contenuto nella disposizione in esame, così menomando la fattispecie e arbitrariamente convertendo la sua forma da vincolata in libera.

Per non erodere la struttura del delitto è, dunque, necessario recuperare l'inciso. Il che è possibile solo prescindendo dall'idoneità causale della condotta silente e investigando la riconducibilità del "silenzio" all'interno dell'area semantica del lemma "raggio".

Quanto al secondo aspetto, l'inadempimento informativo viene equiparato al raggio, quando posta in essere da chi aveva il dovere giuridico di fare conoscere talune circostanze, poiché in tal caso il contegno dell'agente non potrebbe ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno¹².

Anche rispetto a quest'ultima argomentazione, tuttavia, i giudici di legittimità si limitano a sostituire all'indagine circa l'esatto significato del termine raggio l'accertamento della finalità ingannatoria del soggetto agente. Affermare che il silenzio costituirebbe un raggio quando "maliziosamente serbato" non pare lontano dall'idea

¹¹ L'orientamento giurisprudenziale in parola non pare che un calco di quanto statuito dalla dottrina civilistica. Sul punto, R. SACCO, *L'errore e la mancata informazione*, in *Il contratto*, a cura di R. Sacco-G. De Nova, Torino, Utet, 2016, p. 550, ritiene che l'obbligo di informazione «vale a rendere rilevante il nesso causale fra l'omissione del contraente che ha taciuto e la falsa rappresentazione della controparte» di tal che «il contratto è invalido perché il consenso dell'errante è viziato da dolo».

¹² Cass. pen., sez. II, 18 giugno-7 luglio 2015, n. 28791, cit.

per la quale basterebbe la semplice malvagia preordinazione del soggetto agente per fare di una condotta inespessiva una fraudolenta. Avallare una simile linea argomentativa vorrebbe dire far propendere il piatto della bilancia verso la soggettivizzazione dell'illecito e, per l'effetto, sacrificare la determinatezza del tipo criminoso.

Di più. Tale ricostruzione, oltre a imperniare il giudizio di responsabilità sulle finalità perseguite dall'agente, àncora l'integrazione dell'elemento soggettivo alla violazione del principio di buona fede, con la conseguenza di fare dell'omissione un inutile doppione della reticenza e di cancellare, così, il discrimine che separa la tutela penale da quella civile¹³.

Dalle pronunce sinora richiamate è possibile, allora, rilevare un dato, ossia quello per il quale i giudici di legittimità intendono equiparare il silenzio al raggio non partendo dal significato dell'ultimo, ma valutando la tenuta del primo sulla base degli ulteriori e diversi elementi che compongono la fattispecie. Cucendo insieme lo spirito fraudolento che animerebbe l'autore del reato con l'antieconomicità dell'atto di disposizione compiuto dal soggetto passivo, si tenta, così, di rammendare la toppa lasciata dalla mancanza di una condotta materiale.

Ma se è vero che la menzione del raggio non è altro che «un invito alla cautela: a non peccare per eccesso, a non trascinare davanti ai giudici ogni scorrettezza, ogni furberia di cattivo conio, ogni mezzo di persuasione che riveli una moralità disinvolta»¹⁴, sciogliere il nodo del suo esatto significato è operazione ineludibile.

4. La giurisprudenza di legittimità alle prese con il significato di “raggio”

In soccorso giunge un recente arresto giurisprudenziale che, come anticipato, è tornato sull'annosa questione della configurabilità della truffa per omissione proponendo un nuovo metodo di risoluzione: partire dall'analisi lessicale del termine raggio.

Nella pronuncia è possibile leggere che il vocabolo consisterebbe «secondo il più autorevole dizionario della Lingua Italiana» in un «comportamento, per lo più verbale, tenuto nei confronti di un soggetto determinato e ispirato ad astuzia o ingegnosità e allo sfruttamento dell'altrui ingenuità o buona fede, che determina nel de-

¹³ Sul punto, C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore*, cit., p. 178 invita a «non svilire la maestà della pena affidandole compiti di polizia minuta». Più in generale, sulla longeva preoccupazione circa la possibile confusione della frode penale con quella civile, A. DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, Jovene, 1951, p. 139; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1992, p. 246.

¹⁴ C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore*, cit., p. 226.

stinatario un'erronea rappresentazione della realtà» e che, se così è, potrebbe indicare «un comportamento non necessariamente verbale, quindi, anche silenzioso»¹⁵.

La pronuncia ha l'indubbio merito di traslare il piano della riflessione, finalmente, sull'esatto significato da attribuire al termine "raggiro". Solo stabilendo con certezza il perimetro semantico del lemma è possibile, invero, verificare se al suo interno rientri il silenzio e se, dunque, l'omessa comunicazione di determinate circostanze possa integrare una condotta fraudolenta del tipo richiesto dall'art. 640 c.p. Qualche dubbio parrebbe sorgere, purtuttavia, quanto alla definizione selezionata e al suo impiego ai fini della risoluzione del caso concreto.

La nozione designata dai giudici di legittimità sarebbe, a bene vedere, scomponibile in tre *tranches*. Una prima che descrive la consistenza della condotta («comportamento, per lo più verbale, tenuto nei confronti di un soggetto determinato»), una seconda che ne evidenzia la finalità («ispirato ad astuzia o ingegnosità e allo sfruttamento dell'altrui ingenuità o buona fede») ed una terza che esemplifica l'effetto atteso («che determina nel destinatario un'erronea rappresentazione della realtà»).

Mentre la prima porzione fornisce una descrizione dei movimenti corporei tramite i quali un raggiro si manifesterebbe all'esterno, le restanti esulano dall'enunciazione delle caratteristiche del contegno per virare sulle intenzioni che muoverebbero l'agente e sul risultato dallo stesso realizzabile. Seguendo questa linea interpretativa, la materialità della condotta, a prescindere dalle finalità che dovrebbero ispirarla e dall'evento che a questa dovrebbe seguire, parrebbe rimanere confinata nell'indicazione di un «comportamento, per lo più verbale, tenuto nei confronti di un soggetto determinato». Espressione, questa, alquanto poco descrittiva e, dunque, non d'aiuto per coloro che il legislatore dovrebbe guidare nello svolgimento del giudizio di responsabilità¹⁶.

La scarsità di indicazioni fenomeniche contenute all'interno dell'opzione definitoria cui accede la Suprema Corte porta, infatti, a glissare ancora una volta sui confini semantici del termine per tornare a valorizzare l'esistenza di fattori che non attonano alla condotta in sé ma alla situazione circostante.

Alla vaghezza dell'enunciato lessicografico, si aggiunge, inoltre, nel caso di specie, un opinabile sillogismo. Nella sentenza in esame si afferma, invero, che se il

¹⁵ Cass. pen., sez. II, 3 ottobre-16 novembre 2023, n. 46209, cit.

¹⁶ C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore*, cit., p. 124: «Naturalmente la scelta fondamentale è di competenza del legislatore, che è libero di incriminare la frode in misura più o meno ampia, ponderando l'attivo e il passivo che ciascuna soluzione comporta. La dottrina è vincolata alla scelta legislativa: quello che per il legislatore è un problema politico, è per essa un problema di esegesi».

raggiro indica un comportamento per lo più verbale, allora può indicarne anche uno non verbale e, dunque, uno silenzioso¹⁷.

Senonché, desumere la sicura realizzabilità dell'inganno attraverso il silenzio dalla circostanza per la quale un raggiro può essere il risultato anche di un comportamento non verbale pare poco convincente. Come a dire, "le perle sono per lo più bianche, *ergo* possono non essere bianche, *ergo* possono essere anche rosse". Ma così facendo si finisce per attribuire al raggiro significati che gli sono estranei, giacché l'allusione del dizionario, invece che al silenzio, dovrebbe ritenersi più ragionevolmente rivolta a comportamenti paralinguistici, quali i gesti.

Quand'anche la definizione del termine parrebbe accogliere un numero indefinito di condotte, l'ipotesi della realizzabilità del raggiro attraverso la condotta silente non pare, dunque, sostenibile.

5. Il disvalore lessicale

Proseguendo nella linea metodologica impostata dalla richiamata giurisprudenza, è d'obbligo constatare che, nei dizionari più comunemente usati, sotto la relativa voce figurano solo condotte attive. In particolare, si tratterebbe di un: «inganno realizzato con artificiose finzioni»¹⁸, «imbroglio attuato tramite procedimenti o discorsi tortuosi»¹⁹, «avvolgimento artificioso di parole o di fatti per ingannare altrui, per tirarlo al proprio fine»²⁰. Il che forse non è un caso. Il lemma è, invero, una parola derivata, frutto della trasposizione del verbo "raggirare" in un sostantivo autonomo ed in quanto tale ne ripropone la stessa "dinamicità".

Con il verbo si intende, letteralmente, "muoversi intorno" e, figurativamente, «trarre in inganno con giri di parole, con false promesse con artifici vari»²¹. L'azione, meccanicamente intesa, porta a ipotizzare il raggirante che si sposta intorno al raggirato, ma se ad essere preso in considerazione è il piano figurativo si deve arrivare ad immaginare una condotta con la quale il primo avvolga il secondo non fisicamente,

¹⁷ Cass. pen., sez. II, 3 ottobre-16 novembre 2023, n. 46209, cit.

¹⁸ G. DEVOTO-G.C. OLI-L. SERIANNI-M. TRIFONE, *Nuovo Devoto-Oli. Il vocabolario dell'italiano contemporaneo 2021*, Firenze, Le Monnier.

¹⁹ N. ZINGARELLI, *Lo Zingarelli 2022. Vocabolario della lingua italiana*, Bologna, Zanichelli.

²⁰ P. BONGRANI, *Nuovo vocabolario della lingua italiana secondo l'uso di Firenze*, ristampa anastatica dell'edizione 1870-1897.

²¹ N. ZINGARELLI, *Lo Zingarelli 2022*, cit., p. 1878.

ma attraverso parole, gesti, segni. Ciò che legherebbe il senso letterale a quello figurativo sarebbe, dunque, l'agire "vorticoso".

Orbene, è difficile pensare che tutto questo movimento possa essere soddisfatto da una stasi, che, sul piano comunicativo, si traduce nel silenzio. Tacere circostanze che, se conosciute, avrebbero orientato l'interlocutore verso una scelta piuttosto che un'altra è una condotta tanto più biasimevole, quanto più tenuta nella piena consapevolezza di star violando un obbligo di solidarietà. Purtuttavia, al contegno descritto manca ancora qualcosa, perché possa rientrare nell'alveo dei possibili significati del raggio: l'avviluppamento. La condotta tacita è sì capace di fuorviare, ma per far ciò non ricorre ad alcun procedimento tortuoso. Il raggio deve intendersi, pertanto, alla stregua di una condotta persuasiva di intensità e forma diversa da quella della reticenza. E se così è l'omessa comunicazione – quantunque di informazioni dovute alla stregua di norme extra-penali – tuttalpiù può dar vita ad un malinteso, ma non ad un raggio.

Il problema interpretativo si pone, qui, perché il legislatore ha, ragionevolmente, scelto di non procedere a una tipizzazione delle condotte. In ragione delle inimmaginabili e sempre varie manifestazioni dell'astuzia umana²², non ha ritenuto opportuno fissare preventivamente e in astratto i mezzi che devono essere compresi nella condotta truffaldina. Ma la multiformità dei contenuti dell'azione manipolativa non può essere tradotta in un'assenza di limiti all'incriminazione. Vi sono significati che non possono essere ricondotti alla lettera della norma. Ecco allora che partire dal significato linguistico è il miglior modo per sciogliere il nodo interpretativo relativo alla tipicità della condotta silenziosa, ma nella misura in cui si accettino i confini semantici del raggio.

6. La giurisprudenza del *quid pluris*

Maggiormente attenta alla fisionomia del raggio si è mostrata la giurisprudenza formatasi in tema di truffa aggravata da erogazioni statali²³. Quanto al silenzio

²² A. TRABUCCHI, voce *Dolo* (dir. civ.), in *Noviss. Dig. it.*, vol. VI, Torino, Utet, 1960, p. 150-155.

²³ Cass. pen., sez. un., 16 dicembre 2010-25 febbraio 2011, n. 7537, in *Ced*, rv. 249104; ID., 19-27 aprile 2007, n. 16568, in *Ced*, rv. 235962; ID., sez. II, 22 giugno-22 settembre 2023, n. 38716, in *Ced*, non massimata; ID., 22 giugno-22 settembre 2023, n. 38717, in *Ced*, non massimata; ID., 8 giugno-12 luglio 2023, n. 30268, in *Ced*, non massimata; ID., 8 giugno-7 luglio 2023, n. 29563, in *Ced*, non massimata; ID., sez. VII, 6 giugno-17 luglio 2023, n. 30865, in *Ced*, non massimata; ID., sez. II, 26 febbraio-17 aprile 2019, n. 16817, in *Ced*, rv. 275815; ID., 21 settembre-13 ottobre 2017, n. 47064, in *Ced*, rv. 271242; ID., 8 febbraio-26 maggio 2011, n. 21000, in *Ced*, rv. 250262.

serbato nei confronti di una pubblica amministrazione, i giudici di legittimità operano una distinzione a seconda che esso rimanga “spoglio” (silenzio-inerzia) – oppure che sia corredato da altri elementi che lo trasformino in un “fatto concludente” (silenzio-eloquente)²⁴.

Nella prima ipotesi, il tacere non avrebbe alcuna valenza espressiva, esauendosi in un’omessa divulgazione di informazioni e, pertanto, sarebbe punibile ai sensi dell’art. 316-ter c.p. Per converso, nel caso in cui accanto al silenzio emergessero circostanze ed elementi di varia natura tali da arricchire di significato penalistico la situazione nella quale si inserisce la condotta dell’agente, il silenzio avrebbe carattere comunicativo, sarebbe equiparabile ad una comunicazione diretta, sicché rientrerebbe a pieno titolo nel raggio di incriminazione dell’art. 640-bis c.p.

Orbene, non è un caso che la giurisprudenza tenti di recuperare le fattezze del raggio quando chiamata a pronunciarsi su ipotesi di truffa aggravata da erogazioni statali, anziché su condotte riconducibili astrattamente al modello della truffa contrattuale. Tenere alti gli argini della tipicità di una norma incriminatrice è operazione tanto più semplice quanto più esiste un’altra norma che difenda lo stesso bene giuridico ma avverso aggressioni non altrimenti sanzionabili.

Cosa ben diversa è, invece, attenersi alla lettera della legge quando ci si muove entro aree in cui l’agire umano potrebbe fuoriuscire dal raggio di incriminazione. Laddove si ritenesse necessario ravvisare un *quid pluris*, oltre la condotta silente, anche ai fini della declaratoria di responsabilità penale per il reato di cui all’art. 640 c.p., ci si troverebbe, infatti, in assenza di elementi aggiuntivi, a dover riconoscere l’irrilevanza penale della condotta in esame, non potendosi considerare – come noto – il reato di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p. fattispecie sussidiaria rispetto a quella di truffa²⁵.

Ad ogni modo, attraverso la creazione di diverse tipologie di silenzio la giurisprudenza ha, di fatto, riportato al centro dell’accertamento giudiziale la ricerca di manifestazioni commissive dello spirito fraudolento dell’agente. Perché il silenzio rilevi ai fini dell’integrazione del delitto di truffa aggravata non è, invero, sufficiente il «mero silenzio omissivo anti-doveroso» ad integrare gli artifici o raggiri tipici della fattispecie in esame, essendo, invece, necessario un comportamento fraudolento “ag-

²⁴ Cass. pen., sez. II, 3 ottobre-16 novembre 2023, n. 46209, cit.

²⁵ Sull’utilizzo del delitto di truffa come «fattispecie di rifugio» o «tappa-buchi», G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 179; D. PULITANÒ, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, *Tutela penale del patrimonio*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 121, nonché già R. ZANOTTI, *La truffa*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 3.

giuntivo”²⁶. Come a dire, la condotta per essere fraudolenta ha bisogno di azione, dunque, che l’omissione si “attivi”²⁷.

L’intento appare lodevole: riportare la frode nel suo *habitat* naturale, quello dell’*agere*. Tuttavia, continuare a ragionare di truffa a partire dalla constatazione di un’avvenuta omissione non sarebbe immune da effetti indesiderati. Incentrare il giudizio di accertamento sulla trasgressione dell’obbligo comunicativo, quale condotta cardine ai fini della configurabilità del reato, potrebbe portare all’inconveniente di rinvenire i comportamenti “aggiuntivi” in condotte prive della carica fraudolenta necessaria a giustificare l’addebito, ma ritenute idonee alla luce del consumato danno patrimoniale. Il rischio è quello che, tracciando il perimetro della fattispecie solo sulla base del disvalore dell’evento, il silenzio venga fatto parlare *ex post* in tanti modi, semplicemente dando risalto a contegni inespressivi contestuali all’omissione.

Volendo salvaguardare il principio di tipicità dalle possibili dilatazioni della sfera applicativa, occorre, pertanto, attenersi al senso letterale del raggio e non dilatarne il significato tanto da renderlo il possibile risultato della somma di un’omissione e di una quasi-azione.

7. Il silenzio come momento omissivo nella condotta attiva

Di fronte al crescente sforzo della giurisprudenza di recuperare la materialità della condotta incriminata ci si chiede, allora, se non sia opportuno compiere un ulteriore, ed ultimo, passo in avanti. L’invito a ripartire dal testo dell’enunciato normativo, o meglio ancora dal significato proprio delle parole, propone un metodo corretto ed auspicabile in un sistema, quale il nostro, incardinato sul principio di legalità²⁸. E dall’indagine svolta sul concetto di raggio emerge chiaramente che la modalità di condotta richiesta ai sensi dell’art. 640 c.p. è commissiva. Il raggio allude ad una modifica della realtà che deve avvenire per il tramite di un procedi-

²⁶ Cass. pen., sez. un., 16 dicembre 2010-25 febbraio 2011, n. 7537, cit.

²⁷ La giurisprudenza di legittimità riprende, a bene vedere, delle conclusioni cui era addivenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 1991. In tale occasione, la Consulta dichiarava, invero, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, n. 7 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 «nella parte in cui non prevede[va] che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito [dovesse] concretizzarsi in forme artificiose».

²⁸ Di recente, cfr. F. GIUNTA, *Diritto penale. Una introduzione*, Pisa, Ets, 2024, consultabile nella sua versione integrata con audio-video in *disCrimen*, sezione “Testi e ipertesti”, in particolare, p. 65.

mento turbinoso, non attivabile né svolgibile mediante omissione, casomai diluibile con il silenzio²⁹.

Più che di truffa realizzata per il tramite di una condotta omissiva si dovrebbe continuare a parlare, allora, di truffa perpetrata attraverso una condotta attiva ma che nella sua articolazione conta di un momento omissivo, giacché il silenzio dell'agente su alcuni elementi di fatto, quando accompagnato da falsità su altri aspetti del negozio in formazione, perde la sua natura omissiva ed il senso complessivo della condotta rimane commissivo. In tal senso, l'omissione, che all'azione si addiziona, svolgerebbe, tutt'al più, una funzione di supporto, rendendo credibile la *fictio* operata dalla condotta commissiva, e, al contempo, amplificandola. I contegni assunti dall'autore dovrebbero devon essere, pertanto, valutati, non in quanto "elementi decorativi" del silenzio, ma come asse portante dell'opera di sussunzione del fatto alla fattispecie. Al ricorrere di una condotta attiva ascrivibile all'area semantica dell'artificio o del raggirò, l'*iter* causale della truffa sarebbe da considerarsi innescato. Diversamente, l'eventuale danno subito dal disponente non sarà riconducibile all'agire del soggetto attivo e nessuna responsabilità penale potrà su quest'ultimo ricadere.

Il raggirò dovrebbe, in definitiva, venir epurato da quelle condotte che per lo più abbozzano, ma non certo materializzano, l'*animus nocendi* che il legislatore ha di mira, giacché così non facendo si assisterebbe ad un'indebita estensione del raggirò di incriminazione della truffa. Per scongiurare il rischio che l'esito giudiziale fuoriesca dal tracciato dell'art. 640 c.p., l'unico modo è, dunque, quello di riallineare i confini semantici del termine raggirò con quelli effettivi ed accettare che a tale operazione possa conseguire l'irrelevanza, penale, del silenzio anti-doveroso.

8. Immaginando una truffa a forma libera: l'operatività dell'art. 40 cpv. c.p.

Appurato che la menzione del raggirò all'interno dell'art. 640 c.p. osta alla configurabilità della truffa omissiva, v'è da risolvere un'ulteriore ed ultima questione, ossia se sia davvero l'inciso «mediante artifici e raggiri» ad escludere la configurabilità della truffa nella sua declinazione omissiva e, dunque, come andrebbero le cose se l'unico requisito per la realizzazione del primo evento – ossia dell'errore – fosse l'induzione.

Rimuovendo la specificazione delle condotte tipiche, la fattispecie diverrebbe,

²⁹ Parla di raggirò «ottenuto (anche) mediante il silenzio» A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 329 ss.

innanzitutto, a forma libera. Il che aprirebbe le porte all'ipotesi dell'integrazione del delitto anche mediante omissione, per opera dell'innesto fra l'art. 40 cpv. c.p. e l'art. 640 c.p. Perché la clausola di equivalenza operi, il reato commissivo deve essere ad evento naturalistico e, difatti, la rimozione dell'inciso avrebbe l'effetto di far residuare all'interno dell'art. 640 c.p. esclusivamente la produzione dell'evento, ossia l'errore, comunque eseguita.

Ora, trattandosi di un reato in contratto³⁰, la previsione di obblighi informativi in capo alle parti stipulanti è data dal principio di buona fede, che impone di tenere un comportamento improntato alla correttezza e alla reciproca lealtà nell'esplicazione dell'attività negoziale. Ma se nell'universo civilistico la violazione di obblighi informativi è di per sé sufficiente a classificare la mancata comunicazione come reticenza – e, pertanto, a giustificare l'applicazione di una sanzione – perché l'inerzia possa realizzare una condotta omissiva penalmente rilevante, quando non espressamente richiamata all'interno della norma incriminatrice, è necessaria la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento³¹. Sicché, occorre verificare che il canone della buona fede possieda quelle caratteristiche che fanno di una norma extra-penale la fonte di una posizione di garanzia. Tenendo a mente che non tutte le fattispecie commissive di evento sono suscettibili di essere convertite in altrettante fattispecie omissive.

Ebbene, il principio della buona fede, in quanto sancito da una legge ordinaria, potrebbe fondare un obbligo giuridico la cui violazione sarebbe passibile di rimprovero penale. Ciononostante, il suo contenuto appare tanto vago da non rendere possibile la stessa individuazione delle informazioni che il soggetto sarebbe tenuto a comunicare, pena l'irrogazione della sanzione penale. Dal testo degli artt. 1175 («Comportamento secondo correttezza») e 1375 («Esecuzione di buona fede») c.c non è, invero, possibile evincere né quale sia il contenuto del principio in parola, né tantomeno come dovrebbe articolarsi la condotta del contraente perché tale principio possa dirsi rispettato. Manca, di fatto, un comando di agire sufficientemente specifico alla trasgressione del quale seguirebbe la pena³².

Oltre che per l'assoluta indeterminatezza del suo contenuto, il canone della

³⁰ I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Milano, Giuffrè, 2006, *passim*.

³¹ G. GRASSO, *Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 9-10; A. CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, Vol. I, Padova, Cedam, 1988, p. 111 ss. Nella manualistica, per tutti, T. PADOVANI, *Diritto penale*, 13^a ediz., Milano, Giuffrè, 2023, p. 145; F. MANTOVANI-G. FLORA, *Diritto penale, Parte generale*, 12^a ediz., Padova, Cedam, 2023, p. 127; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, 9^a ediz., Bologna, Zanichelli, 2024, p. 621 ss.

³² C. PAONESSA, *Obbligo di impedire l'evento e fisiognomica del potere impeditivo*, in *Criminalia*, 2012, p. 650.

buona fede non potrebbe, poi, legittimamente fondare un obbligo di garanzia in ragione dei destinatari cui è rivolto. L'obbligo di solidarietà, invero, viene imposto dal legislatore a due soggetti – le parti del rapporto obbligatorio – che rappresentano due centri di interesse autonomi ed aventi la medesima capacità di agire³³. Sicché, se è vero che l'obbligo di garanzia è un obbligo di protezione di determinati beni giuridici affidati al garante contro le fonti di pericolo che possono minacciarli, stante l'incapacità del titolare di proteggerli autonomamente, non si comprende come tale vincolo possa ricadere su un contraente a beneficio dell'altro³⁴. Per un verso, il venditore – o, più in generale, una parte – non ha alcun potere sul patrimonio dell'acquirente; per altro verso, l'acquirente – o, più in generale, l'altra parte – è assolutamente in grado di gestire al meglio le proprie risorse. Ne deriva che il principio della buona fede non fa sorgere alcuna posizione di garanzia, che da esso non discende alcuna condotta esigibile sul piano penale, che la reticenza è ben altra cosa rispetto all'omissione.

9. La riconducibilità del silenzio all'interno dell'induzione in errore: “non c'è trucco, non c'è inganno”

Stante l'inservibilità della clausola di equivalenza tra azione e omissione ai fini della creazione della variante omissiva, il silenzio potrebbe condurre al rimprovero penale solo se, serbandolo, taluno potesse indurre in errore talaltro. Di talché, l'opzione restante è quella di rinvenire la condotta omissiva già tra i possibili significati del testo – in questo momento menomato. Il tutto sta nel capire se sia possibile indurre taluno in errore semplicemente omettendo di fornirgli le informazioni dovute.

Il nodo interpretativo può essere sciolto correttamente inquadrando, prima, il concetto di induzione – anche con l'aiuto del suo complemento – e verificando, poi, la correttezza delle conclusioni cui si giunge sulla base della nozione di errore.

In generale, per induzione si intende l'atto di persuadere qualcuno a fare qual-

³³ In tal senso, la buona fede può dare contenuto a una regola di comportamento funzionale a impedire ingiustificati approfittamenti del contraente meglio informato, ma essa non può spingersi fino a consentire all'altra parte di espropriarlo del patrimonio di conoscenze ottenuto attraverso una ricerca onerosa. Per considerazioni analoghe cfr. R. PARDOLESI, *Analisi economica e diritto dei contratti*, in *Pol. dir.*, 1978, p. 733. Sul punto, si veda anche C. CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile* Milano, Giuffrè, 2015, p. 125-126, il quale ravvisa nel principio di auto-responsabilità un criterio in base al quale ciascuna parte non è tenuta a fornire all'altra le informazioni che questa può procurarsi da sé.

³⁴ C. PAONESSA, *Obbligo di impedire l'evento*, cit., p. 646.

cosa. La portata del termine è evidentemente amplissima e questa è certamente la ragione della sua ricorrenza nella produzione legislativa. Sennonché, la polisemia del lemma viene talvolta circoscritta mediante l'aggiunta di un ulteriore elemento, l'errore, che descrive un preciso substrato psicologico e normativo dell'induzione e, pertanto, ne restringe i confini³⁵.

Indurre in errore, nello specifico, vuol dire alterare il contesto decisionale, distorcere quello che altrimenti sarebbe stato il normale esercizio della propria autonomia di scelta. Il mutamento si attua nella forma della "comunicazione per suggestione", nel senso che l'indotto non avverte come contrastanti i motivi che altri gli trasmette ma, al contrario, li fa propri anteponendoli a quelli eventualmente preesistenti³⁶. L'induzione, quando abbinata all'errore, si arricchisce, pertanto, di un ulteriore presupposto, ossia che la decisione venga assunta per errata percezione della realtà, per accondiscendenza altrui o per ragioni di calcolo o per la piacevolezza delle conseguenze. Ecco allora che indurre, in questo caso, assume il significato di "convincere".

Sennonché nel testo – dell'art. 640 c.p. è lo stesso legislatore, specificando le modalità di condotta – mediante artifici o raggiri – a direttamente qualificare il tipo di suggestione richiesto ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, ma anche ove si astraesse dall'inciso, l'induzione non potrebbe comunque ridursi a mero fattore condizionale, alla stregua di un semplice contatto. Per aversi l'induzione in errore non basta, infatti, la sussistenza di una qualsiasi concatenazione causale tra un precedente ed un susseguente ma ne occorre una di speciale qualità consistente in un'attività dialettica di indirizzo che determini – e non solo incoraggi – l'altrui agire, mediante una forma di suggestione sull'altrui elaborazione psicologica cosciente³⁷. La condotta suggestiva deve sempre essere tale da esprimere inequivocabilmente la capacità dell'agente di dominare l'altrui volere, perché solo così la sanzione andrebbe a colpi-

³⁵ Definisce l'induzione un «concetto relazionale» D. PIVA, *Premesse ad un'indagine sull'induzione come forma di concorso e "condotta-evento" del reato*, Napoli, Jovene, 2013, p. 10.

³⁶ D. PIVA, *Premesse ad un'indagine sull'induzione*, cit., p. 52.

³⁷ Cfr. L. CORNACCHIA, *Il problema della causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, a cura di S. Canestrari-G. Fornasari, Bologna, Clueb, 2001, p. 187 ss.; M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Ind. pen.*, 2004, p. 818 ss.; L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 8-9. Per una autonoma considerazione del decorso causale psichico riguardo alle fattispecie incriminatrici monosoggettive, R. FLOR, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale*, Napoli, Esi, 2021, p. 39 ss. In particolare, parla di "fattispecie a sviluppo causale psicologico", C. PATERNITI, *La causa del fatto-reato*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 92, il quale opportunamente sottolinea come anche per esse ci sia sempre bisogno di un riscontro esterno, nei passaggi comportamentali che integrano il reato.

re un comportamento realmente lesivo del bene giuridico tutelato dalla norma, ossia la libera formazione del consenso. Ai fini di quanto qui interessa, il punto è, allora, comprendere se il silenzio possa convincere.

L'indagine deve muovere dalla distinzione tra due possibili situazioni, una prima per così dire "base" nella quale la comunicazione non è regolata, una seconda per così dire "disciplinata" nella quale il diritto sia intervenuto prevedendo obblighi comunicativi in capo ai dialoganti.

Con riferimento alla prima ipotesi, pare potersi affermare che il silenzio non sarebbe portatore di alcun messaggio. Un soggetto che non comunichi determinate circostanze ad un altro, semplicemente non fornirebbe alcun tipo di informazione, tanto che il suo interlocutore potrebbe pensare sia che tali circostanze esistano sia che non esistano, o sia che ne esistano alcune sì e alcune no, sia viceversa. Non venendo veicolato alcun sapere, il destinatario del silenzio non verrebbe in alcun modo influenzato, né tanto meno convinto dell'esistenza di una realtà parallela a quella effettiva, mancando non solo l'oggetto ma la comunicazione in sé.

Diversamente stanno le cose nel caso in cui su una parte gravi l'obbligo di riferire all'altra date circostanze. Il silenzio, questa volta, avrebbe un risvolto sul piano comunicativo, giacché il destinatario della "comunicazione obbligatoria", non avendo ricevuto le informazioni dovute, sarebbe portato a credere che non esistano, in quanto non riferitegli. Qui il nodo da sciogliere è se colui che non ha parlato, quand'anche avrebbe dovuto, abbia determinato le scelte del suo interlocutore e, dunque, se il silenzio serbato da uno sia bastato a convincere l'altro.

Se, come anticipato, l'induzione deve intendersi quale suggestione forte, in grado di neutralizzare i dubbi e di vincere le ragioni contrastanti che il mondo esterno potrebbe offrire al soggetto passivo, la risposta è negativa. Non può dirsi, invero, che serbando un semplice silenzio, quand'anche anti-giuridico, il soggetto agente forgi una realtà alternativa tanto persuasiva da vincere le resistenze logiche della vittima. Il silenzio, proprio come nella situazione precedente, lascerebbe carta bianca al suo destinatario, con la differenza, però, che quest'ultimo, stavolta, potrebbe arrivare a comporre il quadro fattuale sulla base degli obblighi informativi esistenti in quel contesto. Ne deriva che a determinare l'agire del disponente, in questo caso, non sarebbe tanto l'omessa comunicazione da parte di colui che aveva l'obbligo di parlare, quanto più il significato che il primo, aiutato dall'assetto normativo, attribuirebbe al silenzio serbato dal secondo.

Per quanto potrebbe sostenersi che l'affidamento del singolo circa l'osservanza

del diritto da parte dei suoi consociati meriti tutela, occorre, tuttavia, riconoscere che la condotta silente, per come formulata la norma, fuoriesce dall'area di rilevanza penale, in quanto nel concetto di induzione in errore rientrano soltanto effettive e significative condotte di sollecitazione munite della capacità di convincere³⁸.

La distanza che separa le due situazioni non pare, a questo punto, abissale, né determinante ai fini della configurabilità del reato in esame, in quanto, essendo in entrambi i casi il silenzio incapace di persuadere, deve ritenersi condotta inidonea ad integrare il reato di cui all'art. 640 c.p.

Le considerazioni fin qui rassegnate trovano conforto nella stessa nozione di errore. Come anticipato, l'induzione è un concetto relazionale, il cui significato non può essere compreso se non alla luce del complemento che lo accompagna.

Nel reato di truffa, l'errore è lo stato psicologico che caratterizza la vittima, ciò che la porta a proseguire lo schema fraudolento predisposto dal *decipiens* ed a compiere la disposizione nociva del proprio patrimonio.

Ora, un soggetto per porre in essere un atto di disposizione patrimoniale contro i suoi stessi interessi ed a favore di quelli del suo contraente, deve aver prima formato un erroneo convincimento, artefice la controparte, circa l'esistenza di una realtà diversa da quella effettiva. Affinché taluno agisca sulla base di una realtà inesatta, occorre che quest'ultima si prefiguri nella mente del disponente come certa e non solo altamente probabile. Difatti, nessuno compirebbe atti dispositivi del proprio patrimonio se non nell'assoluta convinzione di aver correttamente compreso le condizioni di partenza sulla base delle quali sta operando le proprie scelte. Se così è, l'errore, nell'ambito dell'art. 640 c.p., deve intendersi quale convincimento non conforme a verità instillato nella vittima dal soggetto agente, attraverso la propria condotta³⁹.

Ed allora, riprendendo la distinzione imperniata sull'esistenza o meno di obblighi comunicativi in capo ai dialoganti, occorre rilevare che, per un verso, nel caso in cui un soggetto non fosse tenuto a comunicare alcunché, e si avvalsesse di tale facoltà rimanendo in silenzio, il suo interlocutore non potrebbe addivenire ad alcuna rappresentazione della realtà⁴⁰. Cosicché nulla potendo immaginare, al più riverserebbe in uno stato di ignoranza, in quanto tale ininfluenza ai fini dell'integrazione del delitto di truffa.

³⁸ M. PIERDONATI, *I confini dell'induzione indebita. Il valore euristico dei casi problematici*, Napoli, Esi, 2018, p. 103.

³⁹ C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 125.

⁴⁰ C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 114.

Per altro verso, qualora gravasse un onere comunicativo in capo ad una delle parti ed essa non vi adempisse, ben potrebbe la controparte addivenire ad una ricostruzione della realtà divergente dall'effettiva; basterebbe per lei desumere dall'esistenza di un obbligo di dire un nulla da comunicare.

Ciononostante, anche con riferimento a questa seconda ipotesi, non potrebbe dirsi che il destinatario del silenzio riverserebbe in uno stato di errore, giacché quanto da lui creduto non sarebbe altro che quanto dal suo pensiero elaborato nel tentativo di riempire il vuoto informativo. A ben vedere, il disponente non agirebbe, in questo caso, a partire da un'errata convinzione in lui infusa dal suo interlocutore, quanto piuttosto sulla base di un'autonoma ricostruzione del contesto, guidata dall'assunto del rispetto delle norme da parte dei consociati e non contraddetta da chi avrebbe dovuto fornirgli informazioni in grado di confutare una simile rappresentazione⁴¹. Ration per cui, più che di errore, dovrebbe parlarsi, qui, di presupposizione.

L'esito dell'analisi del concetto di errore non fa che convalidare, dunque, la conclusione cui si è addivenuti attraverso l'indagine della condotta induttiva, ossia l'impossibilità di perpetrare un inganno attraverso il silenzio. Se, per un verso, non è possibile convincere tacendo, per altro verso, alcuna informazione può venire estrapolata con sufficiente certezza da una mancata comunicazione. Il che porta inevitabilmente a concludere per la disequazione tra induzione in errore e silenzio.

10. L'accertamento della causalità psichica

In tutt'altra direzione pare, tuttavia, dirigersi la giurisprudenza di legittimità, che ritiene il nesso di condizionamento esistente allorquando possa dirsi che l'assunto "senza il comportamento dell'agente l'evento non si sarebbe verificato" è altamente probabile o razionalmente credibile⁴². Stando a questa impostazione, il silenzio tenuto dall'agente indurrebbe in errore il soggetto passivo ogniqualvolta a ciò

⁴¹ Per l'elaborazione di un modello di accertamento delle interazioni psichiche di tipo "bifasico", relativamente al reato di induzione indebita, cfr. F. CINGARI, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto "integrato"*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 128-134. Sul tema della causalità psichica, più in generale, cfr. L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica*, cit., p. 200 ss.; L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 29 ss.; C. LONGOBARDO, *Causalità e imputazione oggettiva. Profili dommatici e di politica criminale*, Napoli, Esi, 2011, p. 328 ss.

⁴² F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale il nesso di condizionamento fra azione ed evento*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 316. Vedi anche F. CINGARI, *Causalità psichica e massime di esperienza: un modello differenziato di causalità?*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 770.

seguisse un atto di disposizione patrimoniale che la vittima non avrebbe compiuto se la comunicazione dovuta le fosse stata correttamente recapitata.

Eppure, l'impressione è che, così ragionando, la condotta silente rimanga schiacciata sotto il peso di qualsiasi atto di disposizione patrimoniale ad essa susseguente. Se si decide di partire dall'atto di disposizione patrimoniale per risalire ai comportamenti antecedenti che possono averlo causato, ogni atteggiamento pare, invero, idoneo ad averlo prodotto. Ma ciò che rileverebbe, ai fini della configurabilità della truffa, non sarebbe qualunque comportamento che avesse concorso a causare, ma solo quello potenzialmente rientrante nella categoria dell'induzione in errore e che, pertanto, avesse determinato la vittima a disporre del suo patrimonio in senso contrario ai suoi interessi.

Più che sottrarre mentalmente la condotta tenuta dal soggetto agente, si dovrebbe, allora, misurare il grado di certezza – circa l'esistenza di una realtà alternativa – raggiunto dalla vittima sulla base dei comportamenti tenuti dal soggetto attivo. Il che porterebbe ad escludere la condotta silente dal novero dei contegni idonei a realizzare il reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto da sola incapace di fornire alla vittima gli argomenti necessari per credere nell'esistenza di una realtà parallela.

Solo così si scongiurerebbe, infatti, il rischio di rendere la categoria della causalità psichica una scorciatoia probatoria, uno strumento per aggirare nella prassi applicativa il problema dell'accertamento del nesso eziologico⁴³.

11. Raggio e induzione in errore: una ridondanza

L'esito dell'indagine sin qui svolta è, a questo punto, evidente, l'inciso contenuto all'interno dell'art. 640 c.p. nulla aggiunge a quanto già fatto palese dal requisito dell'induzione in errore.

Le due nozioni, di raggio e di induzione in errore, pur non essendo ripetitive a livello di parole, sono ridondanti sul piano semantico, nel senso che l'una ripete lo stesso significato dell'altra⁴⁴. Laddove il primo sta ad indicare l'imbroglio attuato per mezzo di parole tortuose o promesse allettanti, la seconda altro non è che una presentazione falsata della realtà.

Il silenzio fuoriesce dal raggio di operatività del delitto di truffa a prescindere dall'espressa indicazione di particolari modalità di condotta, in quanto è già lo stesso

⁴³ G.P. DEMURO, *La sequenza causale nella truffa*, cit., p. 54.

⁴⁴ S. ZORZETTO, *Repetita iuvant? Sulle ridondanze nel diritto*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 16.

sintagma “indurre in errore”, espressivo di un impulso specifico ed univocamente diretto a determinare l’altrui agire, ad escludere la rilevanza di atteggiamenti dal nucleo meramente inerziale. L’inserimento dell’inciso vale, tuttalpiù, a prevenire dubbi interpretativi o, meglio, a scongiurare la formazione di anti-regole, ossia l’adozione di interpretazioni probabili ma non volute dal legislatore. Attraverso l’esposizione delle possibili vesti che la condotta induttiva – nel particolare contesto di riferimento – potrebbe indossare, l’intenzione del legislatore pare quella di assicurarsi che la polimorfia del termine non diventi l’occasione per estendere il raggio di azione della truffa oltre la tutela strettamente necessaria a proteggere la libera formazione del consenso che spetta alle parti contraenti.

Da questo punto di vista, duole riconoscersi che l’«isotopia semantica»⁴⁵ ha riscosso ben poco successo, considerato che la giurisprudenza di legittimità, anziché intradare l’induzione nella direzione segnata dagli artifici e dai raggiri, ha finito per assottigliarne l’incisività, sino a ridurla ad una flebile suggestione, a renderla una condotta esangue, priva della marcata portata ingannatoria che dovrebbe caratterizzarla.

12. L’azione al centro

L’unico modo per invertire tale tendenza è, allora, quello di riportare al centro dell’operazione di sussunzione del fatto alla fattispecie il comportamento complessivamente tenuto dal soggetto agente che, solo se dotato della necessaria forza propulsiva, potrà ritenersi idoneo ad attivare l’articolato decorso causale che dà vita alla truffa. In quest’ottica, il recente arresto giurisprudenziale cui si è fatto cenno offre un contributo importante, ma l’opera è ancora da ultimare. Resta da garantire la sussistenza di un nesso qualificato tra la condotta dell’agente e lo stato psichico della vittima in grado di giustificare l’intervento sanzionatorio.

Per far ciò, sul piano pratico, occorre partire dalla ricerca delle condotte attive poste in essere dall’agente nel caso concreto. Cosicché, in loro assenza, la possibile integrazione del delitto sarebbe esclusa in radice, in quanto lo spirito fraudolento, qualora sussistente nell’individuo, rimarrebbe confinato entro le mura della sua mente. Laddove ravvisabili, invece, si dovrebbe valutare la possibile inclusione di tali azioni entro la sfera semantica dell’artificio o del raggiri e, solo una volta soddisfatta questa condizione, procedere oltre calando il silenzio all’interno della dinamica

⁴⁵ S. ZORZETTO, *Repetita iuvant?*, cit., p. 17.

fraudolenta e meglio valutare, così, il grado di disvalore del comportamento tenuto dal soggetto. Da ciò deriva che non c'è truffa senza azione.

Come un vaso non si riconosce per il vuoto al suo interno ma per il coccio che lo riveste, così dev'essere per il reato di cui all'art. 640 c.p.: ad integrare la fattispecie non sarà il silenzio ma quei proteiformi comportamenti che il silenzio contengono. Elemento decisivo ai fini della rilevazione del reato in esame non è, pertanto, il silenzio, ma l'inganno. La materialità della condotta rimane invariata, tanto se passa per la nuda menzogna che per il silenzio. Tali contegni non rilevano ai fini della configurabilità del delitto di truffa, ma la condotta complessivamente tenuta e penalmente rilevante può avvalersi di entrambi.

Una volta escluso che il silenzio possa costituire un raggiro – e, parimenti, che possa indurre in errore – quello che risulta è, pertanto, una lacuna di tutela o uno spazio di libertà, che a prescindere dalle posizioni personali rimane non colmabile né in via interpretativa, ostandovi la lettera della legge, né in via analogica, ostandovi il principio di tassatività.